



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 aprile 2023 n.68

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 10, comma 2, della Legge 23 dicembre 2022 n.171;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta dell'1 febbraio 2023;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICA AL DECRETO 12 FEBBRAIO 1991 N. 17 - CONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE DI DEBOLE POTENZA

Art.1

(Modifica dell'articolo 1 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17)

1. Nell'articolo 1 viene eliminata nell'alinea del comma 1 la precisazione "di tipo portatile".

Art.2

(Modifica dell'articolo 2 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17)

1. Il comma quarto dell'articolo 2 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17 è così sostituito:
"4. Il possesso dei requisiti della cittadinanza o residenza, dell'età, sarà dichiarato dai richiedenti nel contesto delle domande di concessione, attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159."
2. Sono abrogati i commi quinto e sesto dell'articolo 2 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17.

Art.3

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17)

1. All'articolo 3 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per l'uso di radio CB e apparati PMR 446 non è necessaria alcuna concessione."

Art.4

(Modifica dell'articolo 4 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17)

1. All'articolo 4 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Non è dovuto il versamento del canone di concessione per l'uso di radio CB e PMR 446."

Art.5

(Modifica dell'articolo 6 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17)

1. L'articolo 6 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17 è così sostituito:

“Art. 6

(Frequenze e prescrizioni tecniche relative all'uso degli apparecchi radioelettrici di debole potenza per gli scopi di cui al presente decreto)

1. Ai fini di:

- a) installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza le frequenze:

- 1) 26.875 Ghz, 26.885 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz;
- 2) 43,3 MHz, 43,3125 MHz, 43,3250 MHz, 43,3375 MHz, 43,35 MHz e 43,3625 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz.

Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.875 kHz e 26.885 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W.

- b) installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare, le frequenze:

- 1) 26.895 kHz, 26.905 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz;
- 2) 43,375 MHz, 43,3875 MHz, 43,4 MHz, 43,4125 MHz, 43,4250 MHz, 43,4375 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz.

Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.895 kHz e 26.905 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W.

- c) installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza le frequenze:

- 1) 26.915 kHz, 26.925 kHz, 26.935 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz;
- 2) 43,45 MHz, 43,4625 MHz, 43,475 MHz e 43,4875 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz.

Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.915 kHz, 26.925 kHz, 26.935 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W.

- d) installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche che possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza da utilizzare in ausilio alle attività agonistiche e sportive, le frequenze:

- 1) 26.945 kHz, 26.955 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz;

- 2) 43,5 MHz, 43,5125 MHz, 43,525 MHz e 43,5375 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz.
Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.945 kHz, 26.955 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W.
- e) installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone che possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare:
- 1) le frequenze:
 - i. 26.190 kHz, 26.200 kHz, 26.210 kHz, 26.340 kHz, 26.350 kHz, 26.360 kHz, 26.490 kHz, 26.500 kHz, 26.510 kHz con larghezza di canale di 10 kHz;
 - ii. 40,0125 MHz, 40,0250 MHz, 40,0375 MHz, 40,0500 MHz, 40,0625 MHz, 40,0750 MHz e 40,0875 MHz con larghezza di canale di 12,5 kHz,
 - iii. 459,650 MHz e 469,650 MHz, con larghezza di canale di 12,5 kHz;possono essere impiegate per la ricerca delle persone (trasmettitori di chiamata) con potenza di uscita massima di 5 W.
 - 2) le frequenze:
 - i. 161,000 MHz e 161,100 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare, per la ricerca delle persone (trasmettitori di risposta) con massima potenza equivalente irradiata di 50 mW.
- f) installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate che possono essere impiegate, ad uso collettivo, da apparati di debole potenza, le frequenze:
- 1) 26.855 kHz e 26.865 kHz con larghezza di canale di 10 kHz;
 - 2) 43,55 MHz, 43,5625 MHz, 43,575 MHz e 43,5875 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, da utilizzare in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate. Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo caso di apparati operanti a 26.855 kHz e 26.865 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W.
- g) telemetria, telemisura e telecontrollo:
la banda di frequenze 436-436,1 MHz è destinata a sistemi di telemetria, telemisura e telecontrollo per apparati ad uso collettivo aventi larghezza di banda di 12,5 kHz, potenza equivalente irradiata di 500 mW, ciclo operativo 10% e antenna dedicata o integrata (Standard di riferimento ETSI EN 300 296).
- h) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri da a) a g):
- 1) 27,005 MHz 27,055 MHz 27,105 MHz;
 - 2) 27,015 MHz 27,065 MHz 27,115 MHz;
 - 3) 27,025 MHz 27,075 MHz 27,125 MHz;
 - 4) 27,035 MHz 27,085 MHz 27,135 MHz.
- In caso di modulazione di frequenza o modulazione di ampiezza con portante completa, la potenza massima autorizzata è quella media all'uscita del trasmettitore, in assenza di modulazione.
In caso di modulazione di ampiezza con portante soppressa o ridotta, la potenza massima autorizzata è quella di cresta quando il trasmettitore è modulato con due segnali di frequenza 400 Hz e 2600 Hz, il cui livello sia superiore di 10 dB al livello necessario per produrre la potenza di cresta nominale dichiarata dal costruttore.”
2. Le applicazioni dalla lettera a alla lettera h sono tutte soggette al regime di autorizzazione ai

sensi della dell'articolo 5 della Legge 28 marzo 1988 n.57.”.

Art.6

(Modifica dell'articolo 8 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17)

1. Le lettere D, L ed N del comma primo dell'articolo 8 del Decreto 12 febbraio 1991 n.17 sono così sostituite:

“D - PRESCRIZIONI TECNICHE DEGLI APPARATI. - Gli apparati debbono rispondere alle prescrizioni tecniche stabilite dal presente decreto ed il concessionario potrà utilizzarli purché vengano impiegate esclusivamente le frequenze radioelettriche e le potenze indicate all'articolo 6 del presente decreto.”.

“L - VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI APPARATI - Il concessionario può sostituire tutti o parte degli apparati, ovvero integrare la consistenza degli stessi con altri apparati, purché ne dia preventiva comunicazione al Settore Telecomunicazioni, che rilascerà il proprio consenso se i nuovi apparati saranno di tipo omologato. Sino a quando tale consenso non sarà stato rilasciato, non è ammessa l'utilizzazione di apparati diversi.

Qualora il concessionario ceda, a qualsiasi titolo, i propri apparati a terzi, è tenuto a comunicare al Settore Telecomunicazioni i nominativi degli stessi, nonché l'ubicazione della sede sociale, se il concessionario è un ente, della residenza, se il concessionario è una persona fisica. In caso di smarrimento o furto di uno o più apparati il concessionario deve farne denuncia oltre che al Settore Telecomunicazioni anche all'Autorità di Polizia.”.

“N - CANONE, MODALITA' DI VERSAMENTO, SANZIONI - E' dovuto alla Amministrazione un canone annuo nella misura di:

1) per gli apparati operanti secondo i punti a), b), c), d), e), f) all'articolo 6, fatta eccezione per gli apparati per telemetria, telemisura e telecontrollo, il canone è determinato in base al numero degli apparati in uso:

1.1. contributo istruttoria per ogni domanda: euro 20,00 una tantum (euro 40,00 oltre 5 apparati di tipologia diversa e euro 100,00 oltre 15 apparati di tipologia diversa);

1.2. contributo annuo: fino a 10 apparati euro 30,00 , da 11 a 100 apparati euro 100,00, oltre 101 apparati euro 200,00;

2) per gli apparati operanti secondo il punto g) (telemetria nella banda 436,000-436,100 MHz) è dovuto il solo il contributo annuo pari a euro 12,00.

Il canone annuo dovuto per gli anni successivi a quello in corso alla data del rilascio della concessione, dovrà essere versato a cura del concessionario, senza attendere la richiesta da parte del competente ufficio, anticipatamente all'inizio di ciascun anno e comunque non oltre il 31 gennaio, con la specificazione, nella causale, del numero di concessione e della data della concessione, oltre che del cognome e nome del concessionario.

Trascorso il termine del 31 gennaio senza che il canone sia stato versato, il concessionario è tenuto a corrispondere, nell'ulteriore termine di 15 giorni, il canone stesso maggiorato di una indennità di mora pari al 5%. Qualora anche tale termine trascorra senza che il concessionario abbia ottemperato al versamento del canone, potrà essere disposta la sospensione della concessione e, in caso di persistente inadempienza, la decadenza della stessa, salva in ogni caso l'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma di legge in vigore per il recupero del credito.

Il canone annuo, di cui al presente articolo, non è frazionabile.

L'attestazione del versamento del canone dovrà essere inviata al Settore Telecomunicazioni, mentre la ricevuta del versamento stesso dovrà essere conservata dal concessionario ed esibita, a richiesta, agli organi di controllo.”.

2. Dopo la lettera V del comma primo dell'articolo 8 del decreto 12 febbraio 1991 n.17, è aggiunta la seguente lettera V bis:

“V bis – CONCESSIONE – La concessione deve contenere i seguenti dati:

- 1) per le persone fisiche:
nome e cognome, indirizzo di residenza, dati tecnici degli apparati radioelettrici (Marca, Modello, n. di serie, dati di omologazione);
- 2) per le persone giuridiche:
vigenza della società (in corso di validità), indirizzo di sede sociale, dati tecnici degli apparati radioelettrici (Marca, Modello, n. di serie, dati di omologazione).”

Art. 7

(Norme di coordinamento con il Decreto 12 febbraio 1991 n.17)

1. Ogni riferimento alla “Direzione Generale Poste e Telecomunicazioni”, “Direzione Generale PT”, “Amministrazione PT”, “Amministrazione”, contenuti nel Decreto n.17/1991 è da intendersi ora riferito all’ “Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica - Settore Telecomunicazioni”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 aprile 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

